

**Edizione di mercoledì 20 Ottobre 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**Contratto di leasing: ai fini Iva è una cessione di beni o una prestazione di servizi?**  
di **EVOLUTION**

## **AGEVOLAZIONI**

**Definizione agevolata degli avvisi bonari: pubblicato il provvedimento delle Entrate**  
di **Lucia Recchioni**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Senza tassazione l'uscita dalla società semplice agricola**  
di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Le due residenze fiscali della Bulgaria**  
di **Ennio Vial**

## **IVA**

**Conferimento di ramo d'azienda: cessione del credito IVA senza notifica al fisco**  
di **Angelo Ginex**

## **ENOGASTRONOMIA**

**La zucca di halloween: storia, proprietà, ricette**  
di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Contratto di leasing: ai fini Iva è una cessione di beni o una prestazione di servizi?***

di **EVOLUTION**



***Sto contrattando con una società finanziaria finlandese un leasing di un bene mobile materiale, che verrà spedito dalla Finlandia all'Italia. Il fornitore mi dice che dovrò porre in essere gli adempimenti di un acquisto comunitario. Ma il pagamento di canoni di leasing non si configura come una prestazione di servizi?***

Il concetto di cessioni di beni è definito dal diritto comunitario come quella situazione in cui viene trasferito il diritto di proprietà o comunque di utilizzare un bene come se si fosse proprietari, e quindi è sganciato dal concetto formalistico di proprietà che esiste nei vari ordinamenti giuridici del Paesi aderenti alla UE; in particolare, nei Paesi il cui diritto deriva da quello romano, il concetto di proprietà, ed i contratti che ne prevedono il trasferimento, seguono dei criteri formali, mentre in altri ordinamenti è più sfumato il concetto di proprietà, e si attribuisce più importanza al diritto ad utilizzare un bene.

In conseguenza di tali diversità nelle legislazioni dei vari Paesi membri, ai fini Iva vi sono delle situazioni per le quali si configura una cessione di beni rilevante ai fini Iva, ancorchè dal punto di vista civilistico non si sia ancora verificato il passaggio della proprietà. L'ordinamento nazionale, ad esempio, assimila alle cessioni di beni le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti e le vendite con riserva della proprietà.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Definizione agevolata degli avvisi bonari: pubblicato il provvedimento delle Entrate***

di Lucia Recchioni



L'[articolo 5 D.L. 41/2021](#) ha previsto la possibilità di **definire in via agevolata**, ovvero beneficiando dell'**integrale stralcio delle sanzioni**, le somme dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni relative ai **periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018**.

L'agevolazione riguarda soltanto i **titolari di partita Iva** che hanno **subito una riduzione del volume d'affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto all'anno precedente**.

Con il [provvedimento prot. n. 275852/2021](#), pubblicato ieri, **19 ottobre**, l'Agenzia delle entrate ha dettato le **disposizioni attuative** prevedendo la possibilità di **accedere al beneficio** in esame **versando gli importi** dovuti entro l'ordinario termine di **30 giorni** dal ricevimento dell'avviso bonario, anche **ratealmente**.

Di seguito si richiamano, in un **prospetto di sintesi**, gli aspetti più rilevanti dalla c.d. "**definizione agevolata degli avvisi bonari**".

**Definizione agevolata:** Nel caso in cui ricorrano i presupposti per beneficiare della definizione agevolata **non sono dovute le sanzioni** (o le **somme aggiuntive**, in caso di irregolarità relative ai contributi previdenziali) contenute nella comunicazione di irregolarità.

Sono invece interamente **dovuti gli interessi**.

**Ambito soggettivo** Possono beneficiare della "**definizione agevolata degli avvisi bonari**" i contribuenti:

- con **partita Iva attiva al 23 marzo 2021**
- che hanno subito nel 2020 una **riduzione del volume d'affari maggiore del 30%** rispetto al periodo d'imposta precedente (i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva possono considerare, in luogo del

**Oggetto della  
definizione agevolata**

volume d'affari, l'ammontare dei ricavi e compensi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta 2019 e 2020).

Somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al **31 dicembre 2017** e al **31 dicembre 2018**.

Nello specifico la definizione si applica:

- alle **comunicazioni 2017 elaborate entro il 31.12.2020** e non inviate per effetto della sospensione;
- alle **comunicazioni 2018 elaborate entro il 31.12.2021**.

**Come si perfeziona la  
definizione agevolata**

Sussistendo i presupposti, il contribuente deve limitarsi a **pagare gli importi dovuti entro i termini ordinariamente previsti**, ovvero **entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario**, anche tramite **rateizzazione**.

Considerato, inoltre, che l'efficacia della definizione è **subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**», i contribuenti devono presentare **apposita autodichiarazione entro il 31.12.2021**, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, **entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### *Senza tassazione l'uscita dalla società semplice agricola*

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

Master di specializzazione

## AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con due **risposte a interpello** dal contenuto analogo ([n. 689](#) e [n. 691](#) dell'ottobre 2021) l'Agenzia delle entrate chiarisce la **tassazione** da applicare alle **somme** percepite dai soci in caso di **recesso**, **esclusione**, riduzione del capitale o in dipendenza di **liquidazione** della **società semplice**.

La questione è di importanza fondamentale in quanto, nel sistema del Tuir, **manca un riferimento normativo chiaro** che regoli questa materia.

Come noto, infatti, la disciplina fiscale della **società semplice** è modellata su quella delle altre società di persone con un'importante peculiarità: la società semplice determina il proprio reddito imponibile per **sommatoria** delle singole **categorie** di **reddito** individuate nell'[articolo 6 Tuir](#).

Ciò significa che i redditi che essa deve sottoporre a tassazione sono qualificati in ragione della loro **fonte di produzione**: una volta sommati gli imponibili provenienti dalle varie fonti si calcola l'imposta previa **sottrazione degli oneri deducibili**.

Restano ovviamente **esclusi** i redditi assoggettati a **ritenuta alla fonte** o **esenti**.

Il reddito complessivo viene quindi **imputato direttamente in capo a ciascun socio** in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e **indipendentemente dall'effettiva percezione**, in ossequio al generale principio di trasparenza di cui all'[articolo 5 Tuir](#).

Quindi, **durante la vita** della società, il **socio non** subisce **imposizione** al momento della materiale distribuzione degli utili in quanto:

- o li ha **già tassati** quando li ha ricevuti per **trasparenza**;
- o la **società** ha già subito una **tassazione definitiva** (caso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta d'imposta).

Ma cosa succede in caso di **scioglimento della società**? O nel caso, del tutto assimilabile, di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio?

La dottrina in passato si è a lungo interrogata su come applicare l'[articolo 20-bis Tuir](#) alle società semplici. La norma, destinata in prima battuta alle Snc e Sas, prevede che nel tassare i redditi conseguiti al momento dell'*exit* dalla società, si debbano applicare, in quanto compatibili, le **norme previste per le società di capitali** ovvero l'[articolo 47, comma 7, Tuir](#).

Questa norma stabilisce che *“le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti **costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate**”*.

Una parte della dottrina era incorsa nell'equivoco di considerare applicabile questa norma anche alle **società semplici** in quanto, in forza del rinvio contenuto nel citato [articolo 20-bis Tuir](#), era stata ritenuta destinata a tutto il mondo delle società personali.

In realtà andava evidenziato che il **combinato disposto** dell'[articolo 20-bis](#) e dell'[articolo 47, comma 7, Tuir](#), va a regolare le **modalità di determinazione** delle somme da assoggettare a tassazione, **non** a costruire un'autonoma e distinta **categoria reddituale**.

Inoltre l'[articolo 20-bis Tuir](#) contiene l'inciso *“in quanto compatibili”* che lascia un ampio margine di autonomia per considerare situazioni particolari, quali quella della società semplice.

E, infatti, già con la **DRE Lombardia 904-91/2013**, confermata dalla **DRE Piemonte 901-526/2017**, fu ribadito il principio enunciato nella **circolare 6/E/2006** secondo cui i redditi di partecipazione non costituiscono un'autonoma categoria reddituale ma assumono la natura della categoria reddituale da cui traggono origine. In questo modo, venne **esclusa la tassabilità** in capo ai soci assegnatari di **beni immobili** di redditi diversi, qualora non sussistessero i requisiti di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir](#).

Nella [risposta a interpello 689/E](#) del **10 ottobre** scorso viene **confermato** lo stesso principio anche se con riferimento al caso in cui la **società semplice**, una volta venduto un bene non plusvalente, distribuisca il ricavato ai soci in fase di estinzione della compagine.

Si tratta in definitiva di una **conferma** importante per le **società semplici agricole** che possono quindi **acquistare i terreni** senza temere di dover subire una tassazione al momento dello scioglimento.

In questo modo, la risposta dell'Agenzia delle entrate, ponendo fine a una serie di dubbi, potrebbe anche costituire un **incentivo** a vincere la tradizionale ritrosia del mondo agricolo a **trasferire la titolarità dei terreni** in capo alle **società semplici**, evitando degli affitti “simulati” dai soci molto spesso a fronte di corrispettivi irrisori.

C'è tuttavia da ricordare che, affinché possano applicarsi questi principi, le **società semplici agricole non** devono svolgere alcun tipo di **attività commerciale**.

Si ritiene in proposito che le medesime conclusioni possano valere nel caso di attività extra [articolo 32 Tuir](#) (e quindi **non tassabili a reddito agrario**) che però rientrino in uno dei **regimi forfettari di determinazione del reddito** (ad esempio, [articolo 56, comma 5, Tuir](#) per le attività di allevamento).

Si torna invece ai criteri ordinari in presenza di **redditi di impresa analitici** come nel caso della **società semplice con agriturismo** gestito in ordinario.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### *Le due residenze fiscali della Bulgaria*

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Può accadere di imbatterci nell'esame del regime impositivo dei **dividendi distribuiti da una società di capitali italiana** ad un **cittadino italiano che è attualmente fiscalmente residente in Bulgaria**.

In linea generale, limitando la nostra analisi alla normativa interna, i dividendi corrisposti a soggetti non residenti sono soggetti alla **ritenuta alla fonte del 26%**. In tal senso, infatti, si pone l'[articolo 27, comma 3, D.P.R. 600/1973](#).

La norma fa riferimento alla misura del 27%; tuttavia, la **riduzione al 26%** è prevista dall'[articolo 3, comma 1, D.L. 66/2014](#), a mente del quale ***“le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento”***.

A questo punto, tuttavia, si deve valutare se la **Convenzione con la Bulgaria** preveda una **tassazione più favorevole**. In effetti, l'**articolo 8 par. 2**, prevede una **ritenuta ridotta del 10%**.

Il problema, nel caso della Bulgaria, è che ci sono delle **criticità nell'applicazione della convenzione al caso in esame**.

A differenza della maggior parte dei Paesi, infatti, l'**articolo 1** **esclude l'operatività del Trattato per i residenti in Bulgaria che non sono anche cittadini bulgari**.

Il par. 1, prevede, in perfetta sintonia con il Modello Ocse, che la Convenzione si applica alle **persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti**.

Il problema nasce nel successivo **par. 2** dove si legge che, mentre per quanto riguarda l'Italia è **considerata residente qualsiasi persona** che, in virtù della legislazione italiana, è **assoggettata**



**ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio**, della sua **residenza**, della **sede** della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, per quanto riguarda la **Bulgaria**, è considerata residente qualsiasi persona fisica che **possiede la nazionalità bulgara** nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata.

Ebbene, il **cittadino italiano che si è trasferito in Bulgaria** acquisirà generalmente la **residenza fiscale bulgara** ma non anche la **cittadinanza**, per cui **la Convenzione non sarà applicabile**.

Tale circostanza, per ricordare un ulteriore caso molto diffuso, fa sì che la pensione pagata dall'Inps ad un **italiano che si è trasferito in Bulgaria**, sarà **soggetta a tassazione in Italia** in base all'[articolo 23, comma 2, lett. a\), Tuir](#), non operando la norma convenzionale che prevedrebbe la tassazione esclusiva in Bulgaria (paese del percettore).

Sul punto, il [Messaggio Inps n. 612 del 18 febbraio 2020](#) segnala che l'Autorità fiscale bulgara rilascia **due tipologie di certificati di residenza fiscale**:

1. **certificato attestante la qualità di “residente fiscale”**, ai sensi della **convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale** in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato straniero;
2. **certificato attestante la qualità di “residente fiscale”**, ai sensi dell'articolo 4 della **legge interna bulgara sui redditi delle persone fisiche**.

Il messaggio Inps prevede che **per applicare la convenzione** è richiesto il **certificato di tipo 1** e non anche quello di **tipo 2**.

Pertanto, per tornare al nostro caso, ove il **socio della srl italiana** riuscisse ad ottenere il **certificato di tipo 1**, non vi sarebbero elementi ostativi ad **applicare la ritenuta convenzionale del 10%**.

In mancanza, oppure in presenza del **semplice certificato di cui al numero 2**, si deve applicare la **ritenuta ordinaria del 26%**.

## IVA

# **Conferimento di ramo d'azienda: cessione del credito IVA senza notifica al fisco**

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **conferimento di un'azienda** (o di un suo **ramo**) in una società costituisce una **cessione d'azienda**, che comporta per legge, salvo patto contrario, la **cessione dei crediti** relativi al suo esercizio, compresi i **crediti d'imposta** vantati dal cedente nei confronti dell'erario; sicché, ai fini dell'**efficacia** nei confronti di quest'ultimo, **non** occorre procedere alla **notifica** ai sensi dell'[articolo 69 R.D. 2440/1923](#), discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle **formalità pubblicitarie** presso il **registro delle imprese**, secondo quanto disposto in via generale dall'[articolo 2559 cod.civ.](#)

È questo l'interessante principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 28787 depositata ieri 20 ottobre**.

La vicenda in esame trae origine da un **controllo automatizzato** ex [articolo 36-bis D.P.R. 600/1973](#) della dichiarazione presentata da Alfa s.r.l., all'esito del quale veniva notificata alla società una **cartella di pagamento** per **carenti versamenti IVA**.

La contribuente proponeva **ricorso** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che, in **accoglimento** dello stesso, procedeva all'**annullamento** dell'atto impugnato. A seguito di **appello** dell'Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, evidenziando l'**infondatezza** della **pretesa fiscale**.

Pertanto, l'Ufficio proponeva **ricorso in Cassazione**, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione degli [articoli 2697 cod.civ.](#) e [69 R.D. 2440/1923](#), in quanto il giudice del gravame avrebbe omissso di accertare l'avvenuta **notifica** all'Amministrazione finanziaria della **cessione del credito IVA** nell'ambito del citato conferimento di ramo d'azienda. La società contribuente si difendeva presentando controricorso e ricorso incidentale.

La Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** proposto dall'Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibili o infondati i motivi di impugnazione avanzati e, con specifico riferimento alla doglianza sopra indicata, sancendo un importante principio di diritto.

In particolare, sulla questione dell'**efficacia** della **cessione** dell'azienda o di un suo ramo riguardo al **credito IVA**, i giudici di vertice hanno operato innanzitutto una importante precisazione.

Ancorché recentemente sia stato affermato che: «*In caso di cessione dell'azienda, il credito IVA relativo all'azienda ceduta può essere escluso dalla cessione del compendio aziendale, essendo la disciplina prevista dagli artt. 2558, 2559 c.c. derogabile per volontà delle parti, salva la notifica, ai fini della opponibilità della cessione all'amministrazione finanziaria, della cessione del credito IVA a termini dell'art. 69 R.D. 2440/1923, in deroga al disposto di cui all'art. 2559 cod.civ. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il credito IVA sia stato escluso dalla cessione dell'azienda, il cedente è legittimato a richiederne il rimborso, ove ne sussistano i presupposti (Cass. n. 33965/2019)*», – secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte – quello sopra riportato costituisce in realtà un **obiter dictum non vincolante nella fattispecie disaminata, poiché eccedente la necessità logico-giuridica della decisione**, avendo il giudice di merito accertato che il **credito IVA** chiesto a rimborso da Alfa s.r.l. non era stato oggetto di cessione nell'ambito del **conferimento di ramo d'azienda**.

Ciò detto, è stato rilevato come, nella specie, trattandosi di **conferimento di ramo d'azienda**, trovi **applicazione** il disposto di cui all'[articolo 2559 cod.civ.](#) relativo alla cessione d'azienda, secondo cui la cessione dei crediti inerenti all'azienda ceduta (o al suo ramo) ha **effetto** nei confronti del debitore dal momento dell'**iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese**, anche se non vi è stata accettazione o notifica.

Dunque, la **cessione del credito IVA** in oggetto, poiché avvenuta successivamente all'entrata a regime del registro delle imprese, ed essendovi questione sul predetto adempimento pubblicitario, **non è soggetta ad alcuna notifica** nelle forme del Regolamento di contabilità dello Stato (cfr., **Cass. n. 20415/2018**).

In definitiva, così come affermato dalla Corte di Cassazione, **non è necessario notificare** all'Amministrazione finanziaria, nelle forme di cui all'[articolo 69 R.D. 2440/1923](#), un **separato atto ricognitivo** di un effetto (la cessione del credito) che **opera di diritto** ai sensi dell'[articolo 2559 cod.civ.](#), qualora il credito fiscale sia inerente all'azienda o al ramo d'azienda oggetto di cessione o conferimento.

## ENOGASTRONOMIA

---

### ***La zucca di halloween: storia, proprietà, ricette***

di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

La **zucca** è uno tra gli **ortaggi più conosciuti, consumati ed apprezzati** in tutte le culture, ormai da millenni.

Molto del suo successo si deve al fatto che **se ne utilizzano tutte le parti**:

- **polpa**: in cucina per la preparazione di infinite ricette dolci e salate;
- **semi**: essiccati e salati, ottimi in insalate e come spezzafame salutare, oltre ad essere usati nella medicina naturale ed in cosmesi;
- **fiori**: buoni fritti ed in molte altre preparazioni ed addirittura la buccia che, svuotata dalla polpa ed essiccata, diventa così leggera ed impermeabile da fornire materiale per piatti, vasi, cucchiai e suppellettili, oltre che per strumenti musicali come le *maracas* sudamericane.

Per queste sue straordinarie caratteristiche, essa si è meritata l'appellativo di “maiale dei poveri”, sia perché anche della zucca **“non si butta via niente”** e sia per il ruolo fondamentale che ha ricoperto nella storia dell'alimentazione come **alimento base per i poveri**.

Nell'antichità la zucca, con i suoi molti semi, fu considerata sia in Occidente che in Oriente **simbolo di resurrezione dei morti**, come testimoniano le tombe preistoriche di Wurttemberg, vicino a Stoccarda, dove sono state ritrovate noci, nocciole e zucche, che gli archeologi hanno interpretato come simboli dell'ascesa al cielo.

Nel mondo Celtico, la notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre era quella più importante: si celebrava la festa del **Samhain**, il Capodanno.

Si facevano grandi falò propiziatori per il nuovo anno ed in quella notte i morti tornavano nelle loro case a scaldarsi e a comunicare con i vivi.

Queste celebrazioni erano molto radicate in Irlanda nel V secolo, la Chiesa decise quindi di non abolire la festa, ma di assorbirla nell'ambito cristiano. Più tardi, nell'835, Papa Gregorio II, spostò la festa di Ognissanti da maggio al 1° novembre.

La zucca ha da sempre stimolato la fantasia dell'uomo ed è protagonista di molte storie che vanno dalla mitologia alla favola. In molti miti, questo ortaggio è legato all'acqua come **simbolo di fertilità**, nascita e rinnovamento.

In effetti come tutti gli alimenti color arancione, la zucca è **ricca di vitamina A** (toccasana per la pelle e per il rinnovamento cellulare) e di potassio (indispensabile per la trasmissione degli impulsi nervosi, la sintesi di alcuni enzimi e, con il sodio, per l'equilibrio idrico delle cellule). In cucina è inoltre un **ingrediente molto versatile**: per zuppe, risotti e contorni e si presta anche come ingrediente per fantastici dolci, torte salate, nella preparazione di pane e focacce. Inoltre regala il meglio di sé nei ripieni di quelle meraviglie gastronomiche che sono i tortelli di Mantova e i cappellacci di Ferrara.

